



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 6692/08

Roma, addì 18 NOV. 2009

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero 4357/2009 emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DETERMINAZIONE LIMITI
MASSIMI TRATTAMENTO
ECONOMICO A CARICO DELLA
FINANZA PUBBLICA PER I
RAPPORTI DI LAVORO
DIPENDENTE O AUTONOMO
(REGOLAMENTO TETTI)**

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO
MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE**

Il Segretario Generale

Nicola Gramsci



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 novembre 2009

NUMERO AFFARE 04357/2009

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Schema di regolamento recante: "Disciplina del limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze".

LA SEZIONE

Vista la relazione 26.10.2009, trasmessa con nota del 30.10.2009, prot. n. 626/09/UL/P, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Silvio Traversa;

Premesso:

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, costituisce attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), come modificato, dapprima, dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge n. 69 del 2009.

In particolare, i predetti commi dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 disciplinano il limite massimo (pari al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione) del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva, sul territorio metropolitano, emolumenti o retribuzioni a carico della finanza pubblica, fissando al contempo, oltre all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, il regime derogatorio e quello sanzionatorio a carico delle amministrazioni inadempienti.

Rileva l'Amministrazione che durante i primi mesi di vigenza della disciplina di cui al citato articolo 3 sono emersi numerosi profili di criticità – non chiariti, peraltro, dalle circolari interpretative medio tempore adottate – legati alla corretta applicazione della normativa in

esame. Si è resa, pertanto, necessaria la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in questione e la fissazione ex lege di alcuni criteri per l'emanaione di un regolamento di delegificazione ad hoc (v. art. 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007, come introdotto dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129), ai fini di una precisa definizione dei compensi da computare e delle prestazioni da escludere dal tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica e percepiti sul territorio metropolitano.

Lo schema di regolamento in esame si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto del regolamento.

L'articolo 2 precisa i cd. soggetti conferenti, quelli, cioè, che corrispondono gli emolumenti o le retribuzioni, riprendendo l'elencazione contenuta all'articolo 3, comma 44, della legge finanziaria per il 2008, escludendo da tale elenco la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti, cui il regolamento si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite massimo previsto dalla legge.

L'articolo 3 definisce in modo puntuale l'ambito dei soggetti destinatari delle retribuzioni e degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze, chiarendo che risultano comprese anche le

somme percepite in forza di contratti d'opera, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto.

L'articolo 4:

al comma primo, determina il tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti, fissandolo in una misura non superiore al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, stabilendo che l'ammontare di tale trattamento è comunicato annualmente dal Ministro della Giustizia al Ministro per la pubblica amministrazione e per l'Innovazione;

al comma secondo, in attuazione del criterio di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 52-bis, lett. a), della legge n. 244 del 2007, stabilisce la regola generale secondo cui il corrispettivo globale del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e quello pensionistico non possono concorrere alla determinazione del limite massimo di compensi percepibili dai soggetti destinatari;

al comma terzo esclude dall'ambito di applicazione della normativa de qua, in linea con quanto previsto dalla lettera b) del predetto comma 52-bis, gli emolumenti correlati ad attività soggette a tariffa professionale, a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché a quelli determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile (amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione

pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche);
al comma quarto introduce un'ulteriore possibilità di deroga al tetto massimo, laddove vengano in luce esigenze, da sottoporre al vaglio del Dipartimento della funzione pubblica, di carattere eccezionale (eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera) e per un periodo di tempo comunque non superiore a tre anni;

al comma quinto, specifica, in linea con quanto previsto dal criterio di delegificazione di cui alla lettera c) del predetto comma 52-bis, che ove la deroga sia utilizzata dal singolo soggetto conferente nell'ambito di plurimi incarichi, rapporti e simili conferiti nel medesimo anno, i singoli incarichi, rapporti o simili dovranno essere attribuiti secondo i principi del merito e della trasparenza, indicando in ciascun atto di conferimento i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario e recando in allegato il suo curriculum vitae.

L'articolo 5 stabilisce il regime di pubblicità stabilendo che ciascun soggetto conferente deve rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ogni atto di conferimento soggetto alla disciplina del regolamento in esame, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto, del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi comunicati dal destinatario, in

conformità del criterio di cui al citato articolo 3, comma 52-bis, lett. d), della legge n. 244 del 2007, sulla base di un modello di dichiarazione allegato al regolamento.

L'articolo 6 attribuisce all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, l'esercizio di un potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni del predetto regolamento per i compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'art. 3, commi 44 e 53 della l. n. 244 del 2007.

Infine gli articoli 7 e 8, in conformità del comma 52-bis dell'articolo 3, prevedono rispettivamente che le disposizioni del regolamento e quelle dell'articolo 3, commi da 44 a 52, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo e che dalla sua attuazione, secondo il criterio dell'invarianza degli oneri, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In riferimento alla prevista invarianza degli oneri l'Amministrazione precisa che il provvedimento non può che determinare evidenti risparmi di spesa, allo stato non calcolabili, in quanto il regolamento fissa un limite massimo al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva direttamente o indirettamente emolumenti o retribuzioni a

carico dell'erario.

Considerato:

La Sezione non ritiene di dover muovere obiezioni sostanziali all'impianto complessivo dello schema di regolamento in esame che appare in linea con la norma primaria.

Sotto il profilo formale si osserva anzitutto che dalle premesse del decreto occorre espungere il riferimento agli "acquisiti pareri delle competenti Commissioni parlamentari" atteso che la norma primaria non richiede, nel caso di specie, l'espressione di tali pareri.

In particolare esso appare coerente con le modifiche alla disciplina originaria introdotta con l'inserimento del comma 52-bis ad opera del d.l. n. 97 del 2008 citato in premessa. Si tratta di modifiche significative (basti pensare alla esclusione del limite massimo del corrispettivo globale del rapporto di lavoro) in relazione alle quali appare indubbiamente corretta la previsione di una normativa secondaria ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

In secondo luogo, all'articolo 4, si suggerisce: a) di riformulare il quarto comma nel modo seguente: "I soggetti conferenti non possono derogare al limite massimo se non per esigenze eccezionali e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Per esigenze di carattere eccezionale si intendono quelle derivanti da eventi imprevedibili ai quali non si può far fronte con l'attività dei

dipendenti e dei consulenti e che richiedono una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità sia di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento di deroga è predisposto dal conferente, previo parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica sulla sussistenza delle esigenze di carattere eccezionale, e motiva dettagliatamente il proposto conferimento”; b) al comma quinto di sostituire la parola “attribuisce” con l’altra “attribuisca”.

Inoltre all’articolo 5 si suggerisce: a) al comma primo, di sostituire le parole: “Il soggetto conferente è tenuto a rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina di cui al presente regolamento”, con le altre: “ 1. Il soggetto conferente pubblica sul proprio sito istituzionale ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina del presente regolamento” e, al primo rigo del secondo periodo, di sostituire la parola: “va”, con l’altra: “vada”; b) al comma secondo, di sostituire le parole: “Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi”, con le altre: “Il soggetto destinatario comunica al soggetto conferente gli altri incarichi”.

La Sezione rileva, infine, pur senza che ciò costituisca formale rilievo che, nonostante le ripetute osservazioni in tal senso formulate, il “concerto” risulta espresso non già dal Ministro dell’economia e delle finanze, bensì da organi di diretta collaborazione, per di più senza l’indicazione che l’assenso, così manifestato, sia stato dato “d’ordine del Ministro”. In tal modo, peraltro, è da ritenere che il


sottoscrittore si assume la piena responsabilità della conformità dell'assenso prestato alla volontà del Ministro concertante.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

MASSIMO TIELI

